



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa n.1311/2012 promossa da:

T. K. ai fini del presente ricorso rappresentata, difesa ed
elettivamente domiciliata o studio

-RICORRENTE -

contro

G. NI CA s.r.l., in persona del suo pro tempore,
difesa dall' avv.

- CONVENUTA -

in punto a: Illegittimità licenziamento per giustificato motivo oggettivo

GIURE.IT



FATTO E DIRITTO

La ricorrente impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminatole dalla convenuta ex datrice di lavoro esponendo che:

- in data 21/1/2009 la stessa veniva assunta alle dipendenze della società [REDACTED], sita in [REDACTED] con mansioni di operaia;
- il rapporto procedeva con regolarità e reciproca soddisfazione sino al giorno 18/7/2012, data in cui il datore di lavoro le intimava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo seguito, nei 15 giorni, dalla specifica motivazione: *“riorganizzazione aziendale con soppressione del posto di lavoro di operaia addetta ai cablaggi elettrici”*;
- con raccomandata del 3/8/2012 provvedeva ad impugnare l'intimato licenziamento ritenendolo illegittimo sotto il profilo sostanziale.

Da qui il presente ricorso, nel quale, oltre a richiedere la riammissione/risarcimento ai sensi dell'art.8 L.604/66, richiede in via principale la tutela approntata dalla L.92/2012, censurando nel merito il licenziamento per genericità/inesistenza delle ragioni poste a base dello stesso, per violazione dei criteri analogicamente previsti dalla L.223/91, per violazione del cd. obbligo di repechage.

La convenuta si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso, sostenendo che il licenziamento era perfettamente giustificato da necessità di drastica riorganizzazione aziendale, attesa la perdita, a far data dal gennaio 2012, di una gran parte

0
2
0
1
4



degli ordini commissionati dalla ditta [REDACTED] che ha delocalizzato in India parte della produzione.

Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, svolta attività istruttoria mediante escussione di testimoni ed acquisizioni documentali, il GL fissava per la discussione e decisione l'udienza del 24/6/2014, ed a quella data pronunciava la presente sentenza dandone lettura in udienza all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso non è fondato e dunque va respinto.

Parte resistente ha fornito prova documentale/testimoniale delle circostanze esposte in memoria di costituzione, e cioè:

- di essere una piccolissima realtà aziendale composta in tutto da 4 dipendenti (5 al momento del licenziamento della T [REDACTED] delle quali due anche socie (le sorelle R [REDACTED] S [REDACTED] e St [REDACTED] che effettua lavorazioni specialistiche per conto terzi, ed in particolare cablaggi elettrici ed elettromeccanici;
- di lavorare prevalentemente con due committenti, e cioè la L [REDACTED] s.r.l. e la IPC (cfr. doc.8-11 conv.);
- che la L [REDACTED] nel 2012 delocalizzò all'estero parte della produzione prima appaltata alla convenuta, con un decremento consistente degli ordinativi (cfr. doc.8, 9 e 10) che ha portato ad un minor fatturato nei confronti della committente per circa € 200.000 (doc.10-14; deposizione [REDACTED]);
- che le commesse perdute non sono più ritornate, né ne sono entrate altre per nuovi clienti (teste [REDACTED] punto che il bilancio 2012 chiude con una perdita di 200.000,00 euro rispetto a quello del 2011 (cfr. doc.15 e 16);
- che dopo il licenziamento della ricorrente non è più stato assunto personale (cfr. LUL anno 2012), e che è diminuito lo straordinario



prestato da tutte le lavoratrici rimaste (cfr.buste paga 2012 e schema straordinario, doc.17 e 18; testimonianze [redacted])

- che [redacted] era adibita principalmente (se non esclusivamente) insieme a [redacted] proprio ai cablaggi commissionati da [redacted]
- che la ricorrente era la più giovane anagraficamente, e quella con minore anzianità di servizio (circostanza quest'ultima non contestata).

La prova fornita dall'azienda delle circostanze sopra dette appare del tutto convincente, in quanto fondata su dati documentali prima ancora che testimoniali, che denotano una crisi aziendale di non breve periodo (dal momento che la committente [redacted] non è stata sostituita da altre commesse, e si è perduto così ¼ circa del fatturato complessivo; e tale perdita permane –quanto meno a tutto il 2013, cfr. deposizione [redacted] resa il 19/11/2013: *“attualmente tanti di questi cablaggi di cui si occupava la Toci adesso non si fanno più, non so dire il perché, il lavoro per la Lombardini è calato parecchio, ed anche il lavoro in generale”*- vista anche la crisi economica generale); la conseguenza di tale crisi è stata la ristrutturazione della società mediante la soppressione di un posto di lavoro, scelta purtroppo coerente fronte delle piccole dimensioni aziendali e del fatturato comunque complessivamente modesto, che non consentiva di mantenere in organico una (inutile) forza lavoro in eccesso.

Per altro, seppure è emersa la circostanza che il titolare della [redacted] ebbe a contattare nel periodo del licenziamento altra operaia (cfr, deposizione [redacted]), di fatto poi l'azienda non ha proceduto ad alcuna successiva assunzione; e tanto basta per ritenere permanente la crisi aziendale e il calo di produzione denunciato nella lettera di licenziamento. Quanto alla violazione dell'obbligo di repêchage (contestata pur senza

GIURE.IT



troppa convinzione dalla lavoratrice), è emerso che non solo non ci fossero altri posti disponibili in azienda, nemmeno a mansioni inferiori (si ripete che l'organico è modestissimo, 4 operaie); ma che appunto il calo di fatturato, di quasi $\frac{1}{4}$, corrisponde al proporzionale 'taglio' di una unità di lavoro dell'esigua forza occupata.

In ordine poi alle opprimenti e moleste condizioni di lavoro, il dato è certamente emerso ma non influisce significativamente sulle circostanze fattuali incontrovertibili che sono emerse più sopra.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti a fronte della differente posizione economica delle stesse.

PQM

1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Reggio Emilia, 24 giugno 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

GIURETTI

